



COMUNE DI TERRALBA
(Provincia di Oristano)
Via Baccelli n° 1 – 09098 Terralba
Tel. 0783/85301 – Fax 0783/83341
servizi.sociali@comune.terralba.or.it
P.IVA 00063150957

GESTIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO

Capitolato speciale

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale l'affidamento del servizio educativo nel territorio del Comune di Terralba e comprende:

A) Interventi di raccordo con il territorio. Si configurano come complementari agli interventi di integrazione scolastica e di sostegno educativo e coinvolgono la comunità come individui, gruppi, associazioni e enti.

B) interventi di inclusione scolastica e sociale (S.I.S.S.). Esso si configura come complementare all'istruzione scolastica ed è finalizzato al raggiungimento di una maggiore autonomia didattica e relazionale, in modo da realizzare un'efficace inclusione scolastica e sociale, nonché garantire l'effettivo diritto allo studio.

C) interventi di guida e sostegno educativi (S.E.T.). Il servizio consiste in un intervento socio-educativo che consente ai destinatari di ricevere nel proprio ambiente di vita, (familiare, comunitario, scolastico, etc...) il sostegno, la guida e l'orientamento necessari a migliorare la qualità dell'esistenza e delle relazioni, attraverso forme di intervento flessibili ed adatte alle personali esigenze.

Gli interventi dovranno essere svolti all'interno dei sistemi di vita dei destinatari, laddove i problemi si manifestano e dove dovranno essere attivate tutte le risorse necessarie per il loro superamento.

ART. 2 – DESTINATARI

Potranno essere destinatari del servizio educativo i cittadini residenti nel Comune di Terralba.

Interventi di raccordo col territorio sono rivolti all'intera comunità.

S.I.S.S. rivolto agli alunni delle scuole dell'obbligo (infanzia, primaria e secondaria di I grado), in condizioni di disabilità, (accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/1992), classi dove gli stessi sono inseriti, loro famiglie e loro insegnanti.

Tuttavia non si escluderà possibilità di interventi in caso altre fattispecie, (es disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L. 104/1992), se intervento verrà valutato, dal servizio sociale e dall'equipe educativa, funzionale, adeguato e congruo alla condizione riscontrata e segnalata.

S.E.T. rivolto a famiglie in difficoltà nell'ambito educativo e con dinamiche relazionali disfunzionali e/o compromesse.

In particolare il servizio è rivolto ai nuclei familiari con presenza di persone di età compresa tra 0 e 18 anni e fino al 21° anno per coloro che sono seguiti dal Servizio Sociale in collaborazione con il Ministero di Grazia e Giustizia - Ufficio di Servizio Sociale Minorenni, in ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 448/1988.

ART. 3 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Gli obiettivi e le finalità generali che il servizio socio educativo intende perseguire sono i seguenti:

- a) prevenzione del disagio;
- b) contenimento del danno;
- c) integrazione sociale;
- d) consulenza e supporto alle famiglie;
- e) lavoro di rete con altre agenzie educative del territorio;
- f) supporto nella costruzione di una rete di interconnessioni tra nucleo familiare e ambiente esterno, quali la scuola, il quartiere, la parrocchia e servizi diversi;
- g) creazione di nuove sinergie tra le agenzie, e le risorse tutte presenti nella comunità;
- h) promozione e sviluppo della comunità, sostenendo e agevolando la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell'ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale;
- i) supporto del servizio sociale di base, nella guida e orientamento dell'utenza per un utilizzo

corretto dei servizi.

Il perseguimento degli obiettivi e delle finalità sopra elencati-e non esauriscono tutte le possibilità delle iniziative dirette alla realizzazione del progetto educativo che deve essere quanto più possibile teso a superare la mera dimensione individuale, che non significa tralasciare o escludere la personalizzazione dello stesso.

In particolare, gli interventi rivolti agli alunni con disabilità dovranno essere tesi a:

- contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- favorire il diritto allo studio degli-delle studenti-esse disabili;
- promuovere, attraverso la creazione di sinergie importanti e significative con le risorse presenti sul territorio, l'inclusione in ambito scolastico ed extrascolastico degli studenti affetti da disabilità;
- promuovere esperienze di crescita individuale e sociale;
- permettere, l'acquisizione della massima autonomia personale e sociale;
- contribuire, offrendo stimoli collegati alla socializzazione e all'apprendimento, a creare un clima di benessere psico-fisico, in tutti gli ambienti di vita;
- sostenere e potenziare le risorse del nucleo familiare e, in generale, di tutta la comunità, affinché sappia "prenderci cura" dei propri cittadini.

Gli interventi rivolti ai nuclei familiari con difficoltà educative dovranno essere tesi a:

- sostenere i destinatari nei momenti di difficoltà, fornendo strumenti in grado di fronteggiare e rimuovere il disagio, attraverso la determinazione delle proprie potenzialità;
- aiutare le famiglie a riconoscere i propri bisogni e difficoltà e ad acquisire capacità di agire in autonomia;
- valorizzare e potenziare le dinamiche relazionali all'interno della famiglia, della scuola e del tempo libero, con l'appoggio dei servizi e delle risorse anche informali presenti nel territorio;
- supportare le famiglie nella costruzione di legami affettivi importanti e significativi;
- promuovere l'emancipazione del nucleo familiare dai servizi, per favorire la gestione autonoma dei bisogni fondamentali, fornendo stimoli atti a consentire una maggior consapevolezza;
- attivare le reti sociali formali ed informali intorno ai nuclei familiari, al fine di portare altri soggetti della comunità locale ad essere riferimenti e risorse significativi;
- costruire un'interrelazione tra le risorse sia formali che informali affinché agiscano in sinergia rispetto agli obiettivi da raggiungere;
- sensibilizzare la comunità locale affinché sviluppi consapevolezza sui problemi e le risorse presenti al suo interno, creando un clima di partecipazione, condivisione e solidarietà attiva.

Il modello operativo che la ditta intende adottare dovrà prevedere azioni correlate tra le tre diverse aree, con particolare attenzione al lavoro di comunità che sarà il "crocevia" di tutti gli interventi.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

L'appalto avrà una durata di 28 mesi con decorrenza presunta dal 01 marzo 2022 al 30 giugno 2024.

L'avvio del primo anno contrattuale potrà essere posticipato anche di qualche settimana qualora la procedura di gara non dovesse concludersi entro il termine previsto, senza che la ditta aggiudicataria possa vantare alcun diritto o pretesa risarcitoria.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare - a suo insindacabile giudizio e senza che la ditta possa vantare alcun diritto o rivalsa - il servizio alla medesima ditta per altri ventiquattro mesi (presuntivamente dal 01/07/2024 al 30/06/2026), agli stessi patti e condizioni.

A norma dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo non superiore a 8 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020, potrà essere autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ART. 5 - VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore stimato dell'appalto per l'intera durata (ventotto mesi) ammonta a € **748.823,04** (al netto dell'IVA). Detto importo viene presuntivamente ripartito come segue:

- €. **478.508,80** (al netto dell'IVA) finanziato con fondi di bilancio comunale;
- €. **89.671,68** (al netto dell'IVA) finanziato con fondi RAS, per attuazione piani personalizzati ex lege 162/98;
- €. **180.642,56** (al netto dell'IVA) finanziato con fondi RAS, per attuazione servizi studenti con disabilità;

L'importo globale presunto dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, comprensivo anche dell'eventuale affidamento di ulteriori 24 mesi e proroga di otto mesi, è di € **1.604.620,80**, oltre IVA ai sensi di legge.

I suddetti importi hanno carattere meramente indicativo e possono variare in più o in meno (anche in modo significativo), in relazione all'effettivo finanziamento dei suddetti piani e programmi da parte della RAS e alla libera scelta delle famiglie interessate di avvalersi della gestione diretta o indiretta.

Gli importi suindicati non vincolano pertanto, in alcun modo l'amministrazione comunale che sarà tenuta a corrispondere alla ditta aggiudicataria un importo rapportato esclusivamente alla quantità di ore lavorative che dovessero rendersi necessarie. Il servizio potrebbe, pertanto, subire un ridimensionamento per minori richieste o essere esteso per maggiori richieste, in quanto trattasi di interventi caratterizzati da notevole flessibilità e, in quanto tali, non programmabili.

ART. 6 - ORE PRESUNTE DI SERVIZIO

In ventotto mesi vengono stimate complessivamente n° **31696** ore di servizio, così distinte:

N° **5880 ore** presunte pari a una media di n° **210 ore mensili** per le figure di coordinamento e supporto pedagogico impegnate nelle diverse linee di intervento.

N° **3920 ore** presunte pari a una media di n° **140 ore mensili** per le figure di supporto psicologico impegnate nelle diverse linee di intervento

N° **11760 ore** presunte pari a una media di n° **420 ore mensili** per gli educatori, (Le ore totali mensili verranno distribuite tra i tre servizi – Raccordo col territorio, SIS e SET.

N° **4032 ore** presunte pari a una media di n° **144 ore mensili** per gli educatori che dovranno attuare i piani personalizzati di sostegno di cui alla legge 162/98.

N° **6104 ore** presunte pari a una media di n° **218 ore mensili** per gli educatori che dovranno attuare gli interventi relativi agli alunni con disabilità.

Il numero di ore suindicato è puramente indicativo e potrà variare in più o in meno (anche in modo significativo), in relazione all'effettivo finanziamento dei piani e programmi da parte della RAS e alla libera scelta delle famiglie interessate di avvalersi della gestione diretta o indiretta.

Qualora vi siano richieste di fruizione del servizio nei giorni festivi, sarà praticata una maggiorazione della tariffa oraria, conformemente alle statuizioni del relativo CCNL.

L'operatore economico, pertanto, avrà diritto unicamente a un corrispettivo pari al costo orario del servizio, al netto del ribasso di gara (distinto per coordinatore, psicologo ed educatore) moltiplicato per il numero di ore di servizio richieste dalla stazione appaltante ed effettivamente svolte.

ART. 7 - IMPORTO ORARIO A BASE DI GARA

Il prezzo a base di gara è:

- a) di **euro 26,72** (al netto dell'IVA), per ogni ora effettiva di servizio del pedagogista-coordinatore e dello psicologo;
- b) di **euro 22,24** (al netto dell'IVA), per ogni ora effettiva di servizio dell'educatore.

ART. 8 – ULTERIORI INTERVENTI EDUCATIVI E SEGRETARIATO SOCIALE

Il presente appalto potrà essere esteso ad altri eventuali interventi socio educativi finanziati dalla Regione o dallo Stato. Ricorrendo tale ipotesi, verrà applicato il costo orario del servizio (distinto per pedagogista, psicologo ed educatore) offerto in sede di gara. Ricorrendo tale situazione, il numero degli operatori dovrà essere opportunamente incrementato.

La Ditta dovrà, altresì, garantire, entro i limiti del quinto d'obbligo, un operatore sociale aggiuntivo (assistente sociale) qualora l'Ente abbia necessità di attivare un servizio di segretariato sociale. In tal caso, verrà applicato il costo orario del servizio offerto in sede di gara, applicando la medesima tariffa oraria prevista per il pedagogista.

ART. 9 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Terralba intende affidare in appalto il servizio educativo tramite procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016.

Il CIG assegnato alla presente gara è: **9019233A84**

La gara si terrà sul portale telematico di SardegnaCAT, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e attraverso la pubblicazione di una RDO aperta. Tale sistema consente di gestire le fasi di pubblicazione del bando, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.

ART. 10 - CORRISPETTIVO

Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto un importo complessivo pari al costo orario del servizio come risultante dall'offerta in sede di gara (oltre IVA ai sensi di legge), moltiplicato per il numero delle ore effettivamente lavorate.

Per ora lavorata si intende l'ora di servizio effettivamente prestata, con esclusione del tempo occorrente all'operatore per recarsi o andar via dal luogo di lavoro.

Il pagamento avverrà mediante emissione di regolare fattura elettronica, secondo le regole vigenti in materia.

Su richiesta dell'amministrazione appaltante, la fattura sarà accompagnata da un prospetto riepilogativo dell'attività svolta nel mese di riferimento, dell'orario di servizio prestato.

La mancata presentazione della documentazione richiesta potrà comportare la sospensione della liquidazione delle fatture stesse.

Il pagamento avverrà a rate mensili posticipate da liquidare entro giorni 30 dalla presentazione della fattura elettronica, da emettere dopo la maturazione del mese contrattuale e previa verifica della regolarità del servizio effettuato e acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) da parte dello Sportello Unico Previdenziale territorialmente competente.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, "in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario (....), impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, (.....). Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante (.....) di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva”.

Il mancato rilascio del DURC o il rilascio di un DURC irregolare comportano la sospensione dei pagamenti e la ditta non può vantare il pagamento del suo credito in alcun modo.

L'appaltatore, con tale corrispettivo, s'intende soddisfatto di qualsiasi spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi e non ha alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Nell'ipotesi di ritardato pagamento non dipendente da causa dell'appaltatore, quest'ultimo non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto all'interesse legale per ritardato pagamento delle fatture.

ART. 11 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE, ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

Ammissioni, dimissioni o variazioni di frequenza di ogni singolo servizio saranno valutate dall'equipe socio educativa, (costituita dall'assistente sociale dell'ente appaltante, dal coordinatore, dallo psicologo e dall'educatore referente del caso), la quale si occuperà, inoltre, di monitorare l'andamento complessivo del servizio e di orientarne gli indirizzi rilevando i bisogni emergenti.

Le prestazioni del servizio socio-educativo saranno rese per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, salvo richieste diverse, da parte del servizio sociale.

L'accesso all'intervento socio educativo seguirà prevalentemente il seguente iter procedurale:

- a) Presentazione del caso all'equipe, da parte del servizio sociale;
- b) valutazione da parte dell'equipe su opportunità di intervento;
- c) attivazione della fase osservativa sui contesti di vita, (qualora si valutasse opportuno intervento educativo);
- d) elaborazione del progetto educativo su base interdisciplinare;
- e) avvio operativo del progetto educativo;
- f) valutazione intermedia ed eventuale rimodulazione del piano operativo di intervento;
- g) valutazione finale, al termine del periodo previsto di chiusura temporanea e/o definitiva del progetto;
- h) restituzione della valutazione a tutti i soggetti coinvolti;
- i) Valutazione delle competenze acquisite da parte dei destinatari (scuole, famiglie, società civile.....).

Gli interventi socio educativi, dovranno essere basati sul rispetto dei principi della personalizzazione, della sostenibilità operativa ed economica, sul coinvolgimento delle risorse familiari, dell'associazionismo e in generale della comunità territoriale di riferimento.

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità appresso indicate e con la metodologia richiesta dal presente capitolato e nei termini precisati nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

ART. 12 – ASPETTI METODOLOGICI DEL SERVIZIO

Il servizio educativo dovrà essere caratterizzato in tutti i suoi aspetti da un approccio ecologico-sistemico, che dovrà tagliare trasversalmente ogni intervento individuato e orientato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Pertanto, facendo riferimento alle relazioni e interazioni presenti nella comunità, dovrà valorizzare, attivare e rendere esplicite le risorse presenti all'interno della comunità medesima, perché possa sviluppare capacità di autocura e automedicamento.

Tale approccio dovrà essere utilizzato nella declinazione degli interventi delle tre aree e nelle sinergie tra i due.

Il servizio socio educativo dovrà avere carattere di **“temporaneità”**, in relazione al progetto elaborato dall'equipe socio educativa, in un'ottica che mira, facendo leva sulle risorse personali, ad un progressivo passaggio di competenze ai destinatari dell'intervento.

Tutta la progettazione dovrà tener conto della valutazione multidimensionale dei bisogni, dell'esplicitazione degli obiettivi da perseguire, della delimitazione del campo e del tempo d'intervento, della definizione delle azioni operative, degli strumenti da utilizzare, delle risorse e dei vincoli, nonché della sostenibilità progettuale, del monitoraggio e della valutazione dei risultati.

Peculiarità del servizio dovrà essere quella di operare attraverso interventi volti alla prevenzione del disagio, in tutti i livelli e stadi attraverso i quali è possibile attuarla (prevenzione primaria, secondaria e terziaria).

Fondamentale per conseguire tale obiettivo sarà l'individuazione di tutte le agenzie, organizzazioni, associazioni e istituzioni che operano nel territorio, con le quali creare un raccordo permanente e operativo che non solo contenga il disagio ma anche crei condizioni di agio e benessere diffusi.

Il servizio socio educativo dovrà avere l'obiettivo generale di creare una cultura volta alla massima inclusione e corresponsabilità.

ART. 13 – CARATTERE DI PUBBLICO INTERESSE

Tutte le prestazioni oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non potranno essere sospese o abbandonate. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale del servizio - eccettuati i casi motivati di forza maggiore, da dimostrare a cura della ditta affidataria - l'ente appaltante provvederà a far eseguire ad altri le prestazioni dovute, con costo a totale carico della ditta inadempiente, fatta salva ogni ulteriore pretesa risarcitoria e l'applicazione delle previste penalità.

ART. 14 - SCIOPERO DEL PERSONALE

In quanto servizio pubblico essenziale, ai sensi dell'art. 1 Legge 12.06.1990 n. 146 (Norme dell'esercizio pubblico del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche e integrazioni) e succ. mod. e integ., la Ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

In caso di inottemperanza l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio all'esecuzione del servizio, addebitando alla ditta affidataria il maggior costo sostenuto.

Lo sciopero del personale dipendente della ditta deve essere comunicato all'amministrazione comunale almeno 48 ore prima della data d'inizio. La tardiva o mancata comunicazione potrà comportare l'applicazione di una penale compresa tra € 250,00 e € 500,00.

ART. 15 - STRUMENTI OPERATIVI

La ditta dovrà indicare gli strumenti operativi di cui intende avvalersi per la realizzazione del servizio socio educativo.

Tali strumenti dovranno essere pensati in maniera flessibile, per consentire modifiche e adattamenti richiesti eventualmente dal servizio sociale.

ART. 16 - NUMERO OPERATORI RICHIESTI

La ditta dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio con i seguenti operatori:

- n° 3 pedagogisti-coordinatori, uno dei quali con funzione di raccordo con il committente;
- n° 2 psicologi;
- n° 12 educatori, di questi, almeno cinque dovranno essere di sesso maschile;

ART. 17 - REQUISITI DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO

La ditta affidataria dovrà garantire le prestazioni richieste attraverso personale in possesso dei seguenti titoli ed esperienza professionale presso Enti Pubblici, anche in regime di appalto o convenzione:

- ➔ **pedagogista con funzione di coordinamento e raccordo col committente:** laurea in pedagogia o scienza dell'educazione con **almeno 5 anni di esperienza professionale** di coordinamento di servizi educativi;

- **pedagogisti con funzioni di coordinamento:** laurea in pedagogia o scienza dell'educazione con **almeno tre anni di esperienza professionale** nei servizi educativi, di cui almeno uno con esperienza specifica in progetti di sviluppo di comunità;
- **psicologi:** laurea in psicologia, iscrizione all'albo professionale e **almeno tre anni di esperienza professionale** in servizi educativi;
- **educatori:** laurea in Scienze dell'Educazione; oppure diploma triennale di educatore professionale rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della Sanità 10.02.84, riconosciuto con decreto del ministero della Sanità 27.07.2000, ai sensi della legge n° 42 del 26.02.1999 come equipollente al "diploma universitario di educatore professionale"; oppure ancora diploma di scuola media superiore e 5 anni di esperienza, così come previsto dall'art.13, comma 11 della L.R. n° 7 del 21 aprile 2005. Oltre i suddetti titoli di studio, almeno 8 educatori dovranno, altresì, possedere **almeno tre anni di esperienza professionale** nell'ambito del servizio educativo erogato da enti pubblici, anche in regime di appalto o convenzione.

In riferimento alla figura del pedagogo e a quella dell'educatore è fatta salva e trova applicazione la disciplina prevista dalla cd. "Legge Iori".

ART. 18 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO PERSONALE

La ditta è tenuta all'osservanza della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivosuccessivamente stipulato per la categoria, applicabili in provincia di Oristano.

Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell'impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell'impresa stessa.

In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell'impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

ART. 19 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta si impegna ad espletare il servizio con personale su indicato.

La Ditta Aggiudicataria deve:

- a) garantire personale con adeguata competenza professionale, pienamente idoneo e qualificato ad assolvere i compiti inclusi nel presente appalto;
- b) consegnare all'ente appaltante, entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale da impiegare, specificando titoli, esperienza e requisiti posseduti. L'elenco dovrà essere sempre tenuto aggiornato ed ogni eventuale variazione dovrà essere tempestivamente, entro tre giorni, comunicata all'Ente appaltante;
- c) garantire la presa in carico degli interventi entro una settimana dalla richiesta del servizio sociale;
- d) predisporre, in collaborazione con il servizio sociale, uno schedario di tutti gli interventi, con la relativa documentazione;
- e) effettuare le riunioni ritenute necessarie per l'organizzazione del servizio;
- f) garantire la partecipazione degli operatori a corsi di formazione professionale o organizzare direttamente degli stages formativi, a suo completo carico;
- g) collaborare attivamente con il servizio sociale del Comune in tutte le fasi dell'intervento e partecipare agli incontri di verifica con l'assistente sociale referente;
- h) consegnare, secondo i tempi concordati con il servizio sociale, la modulistica e le relazioni relative all'intervento in atto;

- i) assicurare l'adozione di misure organizzative necessarie a prevenire un elevato turn over degli operatori;
- j) in caso di sostituzione di un operatore, dare immediata comunicazione al responsabile del servizio competente, garantendo che il sostituto sia dotato di pari competenza professionale e qualificata formazione;
- k) provvedere alla sospensione dal servizio degli operatori che si rivelassero inadeguati ad assolvere i compiti assegnati;
- l) garantire l'osservanza della normativa sulla privacy per i propri operatori che saranno ritenuti personalmente responsabili in caso di violazione della riservatezza dei dati personali e di ogni informazione riservata di cui avranno conoscenza in ragione del loro incarico.
- m) comunicare al responsabile del servizio competente il nominativo del referente della ditta;
- n) trasmettere semestralmente una relazione generale sui servizi erogati;
- o) presentare, entro tre mesi dall'avvio del servizio, la carta del servizio socio educativo.

ART. 20 – COMPITI E FUNZIONI DELL'ENTE APPALTANTE

L'ente appaltante, svolgerà, in collaborazione con gli operatori della ditta, funzioni di:

- programmazione e monitoraggio del servizio;
- sviluppo delle linee di indirizzo delle azioni;
- verifica dello stato di attuazione dei singoli interventi socio-educativi e del buon andamento complessivo del servizio;
- verifica del livello di soddisfazione dei fruitori del servizio.

ART. 21 - DUVRI

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., non si prevedono significative interferenze tra le attività oggetto del presente appalto e le attività svolte da personale dell'Amministrazione comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell'amministrazione medesima con contratti differenti. La stazione appaltante non ha pertanto provveduto alla redazione del DUVRI e la quantificazione degli oneri di sicurezza è pari a zero, in considerazione dell'assenza di rischi specifici e per la ridotta significatività dei rischi interferenziali per le attività di coordinamento, gestibili con misure senza impatto economico.

L'impresa tuttavia ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del decreto legislativo 50/2016 dovrà tener conto, nella formazione dell'offerta economica, dei costi specifici per la sicurezza sul lavoro connessi all'esercizio dell'attività svolta. Tali costi sono a carico dell'impresa e compresi nel prezzo offerto.

ART. 22 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l'offerta presentata dalla ditta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di € **14.976,46** pari al 2% dell'importo stimato dell'appalto.

La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:

- a. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT56 U010 1585 6210 0007 0750 412 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al "Comune di Terralba - Servizio Tesoreria".
- b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- c. da fideiussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Per le ditte in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del Codice, verranno applicate le riduzioni stabilite nel medesimo comma.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso di tale requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario (art. 93 comma 8 D. Lgs. 50/2016).

ART. 23 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione d'importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

Nell'ipotesi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire verrà aumentata conformemente a quanto stabilito dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:

- d. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT56 U010 1585 6210 0007 0750 412 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al "Comune di Terralba - Servizio Tesoreria".
- e. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- f. da fidejussione di cui al comma 1 del citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola:

- di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia:

- a) dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
- b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;

- c) dei rimborsi di somme che l'Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato;
- d) in generale, di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016.

Nei casi suindicati l'Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell'appaltatore di reintegrare l'importo cauzionale originario.

Per lo svincolo della cauzione si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 comma 5.

La mancata costituzione della cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice.

ART. 24 - OBBLIGO DI COOPERAZIONE

Anche al fine di prevenire o ridurre le conseguenze di eventi potenzialmente dannosi, l'appaltatore e il personale di questi (utilizzato nel servizio) dovranno comunicare al responsabile del servizio, tutte quelle circostanze o fatti che possono impedire il normale svolgimento del servizio, di cui in ragione del proprio compito dovessero venire a conoscenza.

ART. 25- CLAUSOLA SOCIALE

Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, quest'ultimo è tenuto ad assumere prioritariamente gli operatori utilizzati nel precedente appalto, garantendo, compatibilmente con le eventuali mutate esigenze tecnico organizzative, il rispetto degli accordi attualmente in vigore e scaturenti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura e specie, che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a persone o cose, in occasione o in conseguenza della esecuzione del servizio. Tali danni resteranno, pertanto, a completo carico della ditta, senza alcun diritto di rivalsa o compenso nei confronti del Comune di Terralba.

Sarà in ogni caso obbligo della ditta aggiudicataria adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure, provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. A tale riguardo, la ditta appaltatrice esonera espressamente il Comune di Terralba da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto.

ART. 27 - COPERTURA ASSICURATIVA

La ditta affidataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT), a garanzia di eventuali danni che potrebbero essere causati a persone o cose nella gestione del servizio. Il massimale di polizza non dovrà essere inferiore a euro 1.500.000,00. Copia conforme della polizza sarà fornita dalla ditta aggiudicataria all'ufficio servizi sociali prima della stipula del contratto. L'esistenza di tale polizza non esonera, in ogni caso, l'affidatario dalle proprie responsabilità, avendo solo lo scopo di costituire ulteriore garanzia.

ART. 28 – VINCOLO OFFERTA TECNICA

Tutti gli impegni assunti dall'impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara ("offerta tecnica"), diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare.

ART. 29 – SOSTITUZIONE DELL’AFFIDATARIO

In caso di fallimento dell’appaltatore e negli altri casi indicati nell’art. 110 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.

ART. 30 – PATTO DI INTEGRITÀ

In attuazione all’art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012, il titolare o il rappresentante legale degli operatori economici partecipanti alla gara dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, sottoscrivere digitalmente e allegare nella documentazione amministrativa il patto d’integrità il quale stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Terralba e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

ART. 31 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del contratto o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto; detti obblighi sono estesi a tutto il personale impiegato nell’esecuzione del contratto.

Gli obblighi concernono sia i dati personali e sensibili, sia informazioni che, se divulgate, comprometterebbero o ridurrebbero la sicurezza.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno vincolati oltre la data di conclusione del contratto e fino a quando i vincoli di riservatezza non siano venuti meno ex lege e le informazioni sulla sicurezza non siano superate.

ART. 32 – OBBLIGHI TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 l’affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l’affidatario si impegna a comunicare all’amministrazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L’affidatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà immediata comunicazione all’amministrazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la Amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste all’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016, a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti delle rette dovuti, l’esecuzione del servizio potrà essere sospesa da parte dell’affidatario.

Qualora quest’ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.

ART. 33 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa e in modalità elettronica a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione, in conformità all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché le imposte, tasse ed altri oneri fiscali, compresa l'imposta di registro, rimangono a carico dell'impresa aggiudicataria. L'aggiudicatario, a pena di decadenza, dovrà presentarsi per la sottoscrizione del contratto nel luogo e data indicati nella lettera di convocazione. Le spese contrattuali ammontano approssimativamente a € **2.840,00**, salvo le agevolazioni e/o esenzioni previste dalla legge a favore di specifici operatori economici.

ART. 34 – CONTROLLI E PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di verificare l'esatta osservanza del capitolato speciale e di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali la ditta affidataria, oltre ad ovviare alle infrazioni contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi con provvedimento del responsabile dell'ufficio culturale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'infrazione.

L'appaltatore entro cinque giorni dalla data di notifica dell'addebito potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il suddetto funzionario preposto.

Qualora si verificano le sotto indicate inadempienze contrattuali l'amministrazione appaltante potrà applicare, con la garanzia del contraddittorio, le seguenti penali:

- penale da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni giorno di servizio prestato da personale privo di adeguata competenza professionale o dell'esperienza professionale proposta in sede di gara o non idoneo e qualificato ad assolvere i compiti inclusi nel presente appalto;
- penale da euro 50,00 a euro 200,00 per mancata tempestività (attivazione degli interventi oltre una settimana dalla richiesta da parte del servizio sociale);
- penale da euro 50,00 a euro 150,00 per mancata comunicazione al responsabile del servizio competente, in caso di sostituzione di un operatore;
- penale da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione degli operatori a qualsiasi titolo assenti;
- penale da euro 100,00 a euro 500,00 per mancata presentazione delle schede orarie e di tutte le relazioni periodiche;
- penale da euro 300,00 a euro 600,00 per inosservanza dell'intervento individualizzato e approvato dal servizio sociale;
- penale da euro 300,00 a euro 600,00 per mancata applicazione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operatori e di tutte le disposizioni in materia previdenziale;
- penale da euro 100,00 a euro 700,00 in caso di mancata esecuzione delle soluzioni proposte e degli obblighi autoassunti dalla ditta con la presentazione del proprio progetto tecnico. Le inosservanze più gravi potranno comportare la risoluzione contrattuale.

In caso di inadempienze particolarmente gravi, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza al complesso degli impegni assunti, di reiterata inadeguatezza degli operatori impiegati, il responsabile del servizio competente potrà diffidare l'aggiudicataria ad adempiere entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà risolto.

ART. 35 - SUBAPPALTO

In materia di subappalto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 36 - RISOLUZIONE E RECESSO

In materia di risoluzione e recesso contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 37 – CAMBIO DI GESTIONE

In caso di mutamento del soggetto gestore dei servizi, l'affidatario che cessa il rapporto contrattuale si impegna ad incontrare i referenti dell'operatore economico nuovo aggiudicatario per gli adempimenti connessi al cambio di gestione entro un congruo termine stabilito dal Comune.

L'operatore economico cessante dovrà impegnarsi a favorire la trasmissione di tutti i dati e le informazioni necessarie al passaggio del personale alla nuova gestione, fatta salva la volontà del personale in tal senso.

Gli adempimenti di cui sopra costituiscono condizione per lo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 38 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Qualora l'appaltatore, nonostante sia stato diffidato, non si sia determinato ad adempiere, il responsabile del servizio potrà far eseguire ad altra ditta la prestazione dovuta con costi a totale carico della ditta inadempiente.

Le somme necessarie all'esecuzione d'ufficio verranno trattenute dal canone dovuto. Qualora non sia possibile, il responsabile provvederà ad incamerare la parte di cauzione necessaria a coprire le spese.

ART. 39 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 101 comma 1 e 111 comma 2 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il direttore dell'esecuzione, che di norma coincide con il responsabile unico del procedimento, salvo diversamente stabilito dalla stazione appaltante.

Il direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

A tale fine, il direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice appalti, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

L'appaltatore è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite da questa figura nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso direttore.

ART. 40 - CODICE DI COMPORTAMENTO E NORME ANTICORRUZIONE

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Committente. A tal fine il Committente consegnerà al concessionario, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso e del Codice di comportamento interno per una loro più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova, su richiesta, dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice dei dipendenti del Comune di Terralba approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n° 253 del 03/12/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'affidatario, sottoscrivendo il contratto, dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei citati dipendenti con il Committente.

ART. 41 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in ordine all'esecuzione del presente contratto è quello territoriale di Oristano. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 42 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il fiduciario dell'ente dovrà all'atto della stipulazione del contratto eleggere, ad ogni effetto, il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Terralba e nominare un responsabile referente per il Comune.

ART. 43 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Reg UE n 679/2016 (D.Lgs. di adeguamento n. 101/2018), si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del REG. UE 679/2016 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 (art. 33/36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 REG UE 679/16.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazioni delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del REG UE 679/2016, previo consenso manifestato dalla Ditta aggiudicataria, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 196/2003. I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e dagli artt. dal 15 al 22 del REG UE 679/2016.

In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento: Comune di Terralba.

Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it; soluzione@legalmail.it

ART. 44 - COORDINAMENTO E CONTROLLI

Il coordinamento operativo e la verifica della gestione del servizio educativo è effettuato dal servizio sociale del Comune di Terralba. I competenti uffici comunali potranno, in ogni momento, controllare e verificare il buon andamento del Servizio, promuovendo indagini conoscitive sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate, con particolare riferimento alla qualità delle prestazioni ed alla migliore utilizzazione delle risorse, verificando l'ottemperanza di tutte le norme previste nel presente Capitolato.

ART. 45 - SETTING DI LAVORO

In considerazione delle suesposte caratteristiche che dovrà avere il servizio socio educativo, tutti i luoghi di vita dei cittadini potranno rappresentare un setting di lavoro e di intervento.

Tuttavia il Comune potrà mettere a disposizione dell'operatore economico proprie strutture e spazi, qualora ritenuti utili e funzionali al perseguimento di specifici obiettivi riguardanti interventi ricompresi nell'oggetto dell'appalto.

ART. 46 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, si fa rinvio al disciplinare di gara, alle norme di legge e ai regolamenti vigenti in materia.